CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE

Art. 28-sexies

I professori senatori e deputati, qualora per questa loro funzione non possano regolarmente svolgere il corso delle lezioni o delle esercitazioni, sono tenuti a provvedere a proprie spese per la supplenza con le norme da stabilirsi per regolamento. (33)

Versione in vigore dal 8 settembre 1922, non più in vigore dal 1 ottobre 1924 · versione 33

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Estremi	Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1910

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(33) La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sull-istruzione-superiore/art-28-sexies/versione/33

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it